




COMUNE DI BARI

STATUTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 4



Approvato con Deliberazione di Consiglio del Municipio4 n.49 del 16/12/2016

Indice

Premessa	pag. 3
Art. 1 La Consulta e le sue finalità	pag. 4
Art. 2 Costituzione	pag. 5
Art. 3 Aderenti	pag. 6
Art. 4 Organi della Consulta	pag. 7
Art. 5 Presidente e Vicepresidente	pag. 8
Art. 6 Assemblea	pag. 9
Art. 7 Funzionamento della Consulta	pag. 10
Art. 8 Durata e scioglimento	pag. 11
Art. 9 Regolamento della Consulta	pag. 12

PREMESSA

Il IV Municipio, visto l'articolo 77 del Regolamento dei Municipi giusta Del. C.C. N° 05/2014 del Comune di Bari, riconosce quali interlocutori privilegiati nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei cittadini, le libere Associazioni operanti nel territorio municipale. Sono da intendersi come "Associazioni" ai fini del presente atto tutte le libere forme associative e di volontariato costituite con atto notarile o con scrittura privata, e/o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, rispettose della libertà e dignità degli associati, apartitiche, con finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, socio sanitarie, di programmazione sociale, civile e sportive, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile operanti da almeno un anno nel territorio municipale dalla data del bando e che non abbiano finalità di lucro.

Il Municipio individua nella **Consulta delle Associazioni** lo strumento di partecipazione idoneo per l'integrazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo che siano a vario titolo espressione della comunità locale.

Art. 1

La Consulta e le sue finalità

- 1.** La Consulta è un organismo libero, democratico, non partitico, senza finalità di lucro, che ha sede nel Municipio ed opera nel territorio dello stesso
- 2.** Svolge attività consultive e propositive per l'organo consiliare del Municipio.
- 3.** Opera da tramite fra la popolazione ed i suoi rappresentanti politici, riconoscendo fra i suoi compiti quello di informare la popolazione degli eventi riguardanti il proprio territorio, dei temi all'attenzione del consiglio Municipale e di quant'altro inerente la vita sociale del territorio del Municipio.
- 4.** Promuove la collaborazione ed il coordinamento tra le varie Associazioni presenti ed operanti sul territorio.
- 5.** Diffonde la conoscenza delle attività svolte dalla Consulta e dalle singole Associazioni che ne fanno parte.

Art. 2

Costituzione

- 1.** La Consulta è costituita con atto deliberativo del Consiglio Municipale che ne approva, altresì, il relativo Regolamento.
- 2.** Il Presidente del Municipio o suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della consulta.

Art. 3

Aderenti

- 1.** Possono far parte della Consulta tutte le Associazioni, che partecipano all'avviso pubblico d'inclusione.
- 2.** All'atto dell'adesione, gli aderenti dichiarano di accettarne le norme e i principi che regolano la Consulta.
- 3.** La partecipazione e lo svolgimento di qualunque compito all'interno e per conto della Consulta è a titolo gratuito e non dà origine né diritto a rimborso o gettone di presenza

Art. 4

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario

Art. 5

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente:
 - a. Rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali. Può nominare delegati per il disbrigo di specifici compiti.
 - b. Svolge funzioni di coordinamento generale delle attività della Consulta ed ha facoltà di convocare specifiche sezioni utili alla trattazione su specifici argomenti ed ambiti;
 - c. Convoca l'Assemblea e la presiede;
 - d. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche
2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta durano in carica due anni ed alla scadenza possono essere rieletti una sola volta.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
4. L'Assemblea può sfiduciare il Presidente e/o il Vicepresidente con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza assoluta.
5. In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente e/o Vicepresidente, l'Assemblea è convocata con ordine del giorno monotematico per la rielezione entro il termine di sessanta giorni.
6. Il Presidente, nella stessa seduta in cui è eletto, procede alla nomina del Segretario, scelto tra i membri dell'Assemblea.
7. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie fino alla elezione di tutti gli organi. Se decadono entrambe, svolge funzione di Presidente il componente più anziano fino alla elezione delle nuove cariche.

Art. 6

Assemblea

- 1.** L'Assemblea è l'organo decisionale della Consulta. Sono componenti dell'Assemblea:
 - a.** Il Presidente del Municipio o suo delegato;
 - b.** Due rappresentanti del Consiglio Municipale, uno di maggioranza e uno di minoranza;
 - c.** Un rappresentante per ogni Associazione componente la Consulta o suo delegato. Ciascun componente può rappresentare una sola Associazione.
- 2.** Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la civica amministrazione.
- 3.** L'Assemblea istituisce, al proprio interno e con modalità proprie, gruppi di lavoro su temi specifici.

Art. 7

Funzionamento della Consulta

- 1.** La consulta si riunisce presso la sede della civica amministrazione municipale.
- 2.** La civica amministrazione, onde consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a:
 - a.** Compilare ed aggiornare, a cadenza biennale, l'elenco delle Associazioni che fanno parte della Consulta.
 - b.** Compilare ed aggiornare l'elenco dei loro rispettivi rappresentanti e sostituti;
 - c.** Archiviare i verbali delle Assemblee e ogni altra documentazione relativa all'attività della Consulta;
 - d.** Mettere a disposizione del Presidente o del Vicepresidente, su loro precisa richiesta, della documentazione e delle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti;
 - e.** Consentire l'utilizzo di una bacheca per la pubblicazione delle proprie decisioni
 - f.** Convocare la prima riunione assembleare su richiesta del Presidente.

Art. 8

Durata e scioglimento

1. La Consulta ha durata illimitata.
2. Può essere sciolta con deliberazione del Consiglio del Municipio.
3. Contro la deliberazione di scioglimento non è ammesso ricorso.

Art. 9

Regolamento della Consulta

- 1.** Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Municipale e costituisce parte integrante della presente delibera di istituzione. Ogni proposta di modifica dovrà essere sottoposta alla valutazione e alla approvazione del Consiglio Municipale.

Anche la rilettura del Regolamento approvato all'atto della istituzione della Consulta ha fatto rilevare articoli suscettibili di miglioramento ai fini della intelligibilità espositiva ed applicabilità e pertanto, al fine di non procedere solo a parziali modifiche dei singoli articoli, che creerebbero solo confusione e fraintendimenti, si ritiene opportuno procedere alla totale revoca del Regolamento approvato con Deliberazione Municipale n. 25 del 29/06/2015 e sottoporre all'approvazione consiliare il testo del Regolamento come di seguito riportato.